

Civile Sent. Sez. L Num. 21156 Anno 2018

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 24/08/2018

SENTENZA

sul ricorso 18873-2016 proposto da:

in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , rappresentata
e difesa dagli avvocati

, giusta delega in atti;

2018

1752

- **ricorrente** -

contro

..... S.P.A. C.F. in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3520/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2016 r.g.n.
156/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato .

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, investito dell'opposizione ex art. 1, commi 51 e ss della legge nr. 92 del 2012, respingeva la domanda di
dirigente di spa, volta all'accertamento della nullità del licenziamento intimatole il 6.12.2013 (confermando l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria quanto all'illegittimità del recesso) e dichiarava inammissibile l'opposizione di spa, perché proposta oltre il termine di giorni 30.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 156 dell'8.6.2016-15.6.2016, sul reclamo principale di spa ed incidentale di , in riforma della statuizione di primo grado, rigettava integralmente la domanda di impugnativa del licenziamento.

3. Per quanto qui solo rileva, la Corte distrettuale, in dichiarata adesione di un precedente di questa Corte, osservava che, proposta opposizione da una delle parti al provvedimento conclusivo della fase sommaria, si apriva una fase processuale a cognizione piena, non regolata dall'art. 334 cod.proc.civ. e dai principi in materia di impugnazione ma ricondotta, in linea di massima, al modello ordinario di cui agli artt. 414 e ss cod.proc.civ.

3.1. In estrema sintesi – secondo il ragionamento condotto dalla Corte di merito – una volta opposta, nel termine di giorni 30, l'ordinanza della fase sommaria, tutto è rimesso in discussione, anche per la parte che ha lasciato spirare inutilmente i termini per l'opposizione; inoltre, il mancato richiamo, nell'art. 1, comma 51 e ss., dell'art. 418 cod. proc. civ., comporta l'ammissibilità della riconvenzionale, purché proposta nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata, anche senza richiesta di differimento della stessa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
fondato su tre motivi.

5. Ha resistito con controricorso Spa.

6. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – parte ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dei commi 51 e 53 dell’art. 1 della legge nr. 92 del 2012 nonché degli artt. 329, comma 2 e 112 cod proc.civ.

1.1. Censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui afferma che l’opposizione, proposta da una delle parti, non consente il formarsi del giudicato sulle parti dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria, non impugnata.

1.2. Secondo la parte ricorrente, l’interpretazione proposta dalla Corte capitolina non terrebbe conto:

- che il comma 51 cit. prevede che il termine per la proposizione dell’opposizione è stabilito a pena di decadenza;
- che il comma 53 cit. stabilisce che l’opposto –e non l’opponente in via incidentale– deve costituirsi mediante deposito di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’art. 416 cod. proc. civ.

Da tali disposizioni, conseguirebbe, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, che l’ordinanza (o la parte di ordinanza) non oggetto di tempestiva opposizione sarebbe destinata ad acquisire la stabilità propria della cosa giudicata.

2. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce violazione e falsa applicazione dei commi 51, 53 e 56 dell’art. 1 della legge nr. 92 del 2012 nonché degli artt. 416 e 418 cod.proc.civ. nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

2.1. E’ censurata la decisione laddove la Corte territoriale, da un lato, avrebbe ammesso la possibilità, per il convenuto in opposizione, di richiedere la legittimità del licenziamento con domanda riconvenzionale e, dall’altro, avrebbe omesso di considerare che S.p.A. non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della legge nr. 92 del 2012 e dell’art. 416 cod.proc.civ.; la società, infatti, si era limitata a richiedere, nelle sue conclusioni, la riforma dell’ordinanza del 28 gennaio 2015 e la dichiarazione di legittimità del licenziamento.

3. I motivi primo e secondo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

3.1. In relazione ad entrambi vengono in rilievo questioni circa la natura e struttura del giudizio di opposizione disciplinato dai commi 51 e ss. della legge nr. 92 del 2012.

4. E' opportuno, per sintesi, riportare la vicenda processuale, oggetto di causa.

4.1. Con giudizio ex art. 1, comma 47 e ss, della legge nr. 92 del 2012, impugnava il licenziamento intimatole da SpA il 6.12.2013, assumendo la nullità dello stesso (in quanto determinato da motivo ritorsivo) o, in subordine, la sua illegittimità.

4.2. Si costituiva Spa, per resistere alla domanda.

4.3. Con ordinanza ai sensi del comma 49 dell'art. 1 della legge nr. 92 del 2012, il Tribunale accertava la illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage e condannava la società al pagamento dell'indennità supplementare, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto dalla lavoratrice.

4.4. Contro la predetta ordinanza, proponeva opposizione , ai sensi del successivo comma 51 del medesimo art. 1, reiterando la domanda di accertamento della nullità del recesso.

4.5. S.p.A. si costituiva, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 legge nr. 92 del 2012, con memoria difensiva e concludeva per la riforma dell'ordinanza e l'accertamento di legittimità del licenziamento.

4.6. Con sentenza, ai sensi del comma 57 dell'art. 1 legge nr. 92 del 2012, il Tribunale rigettava il ricorso in opposizione della lavoratrice e dichiarava inammissibile «la domanda di riforma della ordinanza avanzata da spa».

4.7. La Corte di Appello di Roma, gravata di reclamo proposto da spa, ai sensi del comma 58 dell'art. 1 legge nr. 92 del 2012, con la motivazione in sintesi riportata nello storico di lite, accoglieva il reclamo e rigettava integralmente la domanda della lavoratrice.

5. Osserva la Corte che i motivi sono infondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il rito disciplinato dalla legge nr. 92 del 2012 (art. 1) – finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo - è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: l’una a cognizione semplificata o sommaria, l’altra a cognizione piena.

5.2. L’opposizione non è, quindi, una *revisio prioris instantiae* e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti (Cass. S.U. 18.9.2014 nr. 19674 e negli stessi termini Cass. 17.2.2015 nr. 3136; Cass. 17.7.2015 nr. 15066).

5.3. Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 20.5.2015 nr. 78, ha escluso che l’opposizione possa essere equiparata ad una impugnazione, evidenziando che l’oggetto della seconda fase del rito non è circoscritto alla cognizione di *errores in procedendo o in iudicando*, eventualmente commessi dal giudice della prima fase, tanto che il giudizio di opposizione può anche avere profili soggettivi ed oggettivi diversi rispetto alla cognizione sommaria, attesa la ammissibilità della chiamata in causa di terzi e della formulazione di domande nuove, eventualmente proposte in via riconvenzionale, purché fondate sui medesimi fatti costitutivi. Il Giudice delle leggi ha significativamente osservato che la ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, sebbene immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti.

5.4. Questa Corte ha, quindi, osservato (Cass. 26.2.2016 nr. 3836) che non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza, atteso che quest’ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l’opposizione non venga promossa.

5.5. Di conseguenza non può operare il principio del divieto di *reformatio in peius*, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nelle norme che disciplinano le impugnazioni, non applicabili alla fattispecie (Cass. nr. 3836 cit.).

6. Ne discende – per quanto più di rilievo nella presente fattispecie – che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione.

6.1. Sul punto va, dunque, parzialmente corretta, ex art. 384, ultimo comma, cod.proc. civ., la motivazione della Corte di appello, nel senso che, per rimettere in discussione l'intero *thema decidendum*, è sufficiente che la parte opposta riproponga, nella memoria difensiva, le questioni sollevate nella fase sommaria in qualità di ricorrente e/o di resistente.

6.2. Nel caso di specie, la costituzione di S.p.A., nella fase di opposizione, e la pacifica riproposizione delle difese in ordine alla legittimità del licenziamento intimato imponevano il doveroso accertamento della validità o meno dell'atto di recesso e dunque della sussistenza o meno delle sue ragioni giustificative, sicché la decisione adottata dalla Corte di appello è conforme a diritto.

7. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello posto a carico della ricorrente le spese di lite, determinandole in una somma complessiva, per le diverse fasi di giudizio, pari ad euro 17.000,00.

7.1. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese dei giudizi, sussistendo «gravi ed eccezionali ragioni» per la novità delle questioni trattate.

7.2. Il motivo è infondato.

8. Occorre in questa sede ribadire che mentre l'esercizio – da parte del giudice di merito – del potere di disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto ad un sempre maggiore controllo, con conseguente sindacabilità della motivazione posta a base dell'esercizio di quel potere, il mancato esercizio dello stesso non può essere dedotto quale motivo di

illegittimità della pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza (Cass. nr. 22224 del 2014).

8.2. La decisione della Corte di appello è dunque immune dalla prospettata censura, dovendosi, in ultimo, osservare che la ricorrente non ha prospettato la violazione dei limiti massimi di quantificazione delle spese.

9. Il ricorso va, dunque, complessivamente respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 19.4.2018